

2584/B
AMBIENTE

MESSAGGIO

che completa il messaggio no. 2584 del 16 febbraio 1982 concernente l'applicazione dell'art. 8 bis della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 (definizione dei deflussi minimi nei principali bacini imbriferi del Sopraceneri)

dell'11 agosto 1982

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo un'ulteriore aggiunta al messaggio no. 2584 del 16 febbraio 1982 concernente i deflussi minimi che viene a completare quella da noi già formulata lo scorso 25 maggio (no. 2584/A) a regolamentazione dei deflussi della Melezza e dell'Isorno.

Riteniamo infatti opportuno proporre anche la definizione del deflusso minimo nel fiume Verzasca, e più precisamente lungo la tratta che va dal ponte della strada cantonale fino al lago, e ciò benchè questa dotazione sia già stata definita, nei suoi quantitativi, dal Consiglio di Stato con risoluzione del 15 dicembre 1970.

Secondo l'art. 8 bis della legge cantonale riguardante l'utilizzazione delle acque è infatti l'autorità competente a dare le concessioni - in questo caso il Gran Consiglio - che deve garantire un sufficiente deflusso nel corso d'acqua utilizzato e quindi imporre, all'Azienda interessata, un deflusso minimo.

Nel presente messaggio ci limiteremo a delle considerazioni in ordine al deflusso nel fiume Verzasca rimandandovi, per quanto concerne la problematica più generale dei deflussi minimi, alle argomentazioni da noi esposte nel messaggio cui la presente aggiunta fa riferimento.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la definizione di un deflusso nell'alveo della Verzasca, e più particolarmente nella sua tratta dal ponte della strada cantonale al lago, ha già formato oggetto di una regolamentazione sia a livello di Consiglio di Stato (risoluzione governativa no. 9701 del 15 dicembre 1970) sia a livello di convenzione tra la Verzasca S.A. e il Comune di Tenero (19/24 aprile 1967).

Il deflusso stabilito in questi accordi, fondato sulle esigenze di alimentazione della falda freatica e sulle necessità della Cartiera di Tenero e di altri utenti, era già di almeno 1000 l/sec. durante le ore diurne e su tutto l'arco dell'anno.

La Verzasca S.A. ha in seguito deciso di non limitare il funzionamento della centralina di dotazione al periodo diurno e di lasciar così defluire costantemente - e quindi anche durante le ore notturne - un deflusso di 1000 l/sec.

Questo regime di deflusso, che corrisponde anche alla dotazione a suo tempo formulata dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, è attuato già dal 1973.

Con il presente messaggio vi proponiamo di formalizzare questa proposta di deflusso minimo di 1000 l/sec. durante tutto l'anno alla centralina di dotazione di Tenero attraverso la modificazione del decreto legislativo 3 dicembre 1959 concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque della Verzasca e i suoi affluenti dalla presa di Corippo al lago Maggiore. Resta ovviamente riservata una minor portata nel caso in cui il deflusso naturale del corso d'acqua alla presa di Corippo risulti inferiore ai 1000 l/sec. Dobbiamo pure riservare la possibilità di aumento della dotazione di deflusso di cui alla presente proposta di messaggio fino al limite della portata nominale dell'impianto - 2000 l/sec. - e ciò a dipendenza dell'applicazione delle norme fissate nella risoluzione del Consiglio di Stato no. 9701 del 15 dicembre 1970 e nella convenzione del 19/24 aprile 1967 tra la Verzasca S.A. e il Comune di Tenero.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra migliore considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speziali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque della Verzasca e i suoi affluenti dalla presa di Corippo al lago Maggiore del 3 dicembre 1959; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 agosto 1982 n. 2584/B del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'art. 14 del decreto legislativo 3 dicembre 1959 concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque della Verzasca e suoi affluenti dalla presa di Corippo al lago Maggiore è completato con l'aggiunta del seguente capoverso:

Art. 14 cpv. 2

In particolare dovrà lasciar defluire, nell'alveo del fiume Verzasca, alla centralina di dotazione di Tenero, 1000 l/sec costantemente durante tutto l'anno.

E' riservata una portata minore nel caso in cui il deflusso naturale del corso d'acqua alla presa di Corippo risulti inferiore.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

